

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(90) 427 def.

Bruxelles, 28 settembre 1990

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante norme generali di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1198/90, che istituisce
uno schedario agricolo comunitario

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1198/90, che istituisce uno schedario agricolo comunitario, la Commissione propone al Consiglio norme generali di applicazione. Tali norme, contenute nel presente progetto, riguardano il campo d'applicazione dello schedario, i concetti fondamentali, gli elementi metodologici di base e la protezione dei dati inclusi nello schedario stesso.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante norme generali di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1198/90, che istituisce
uno schedario agrumicolo comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1198/90, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, lo schedario concerne tutte le aziende produttrici di agrumi; che non si reputa tuttavia necessario includere nella realizzazione dello schedario le aziende aventi una produzione molto limitata; che occorre pertanto definire le aziende da inserire nello schedario, facendo particolare riferimento alla loro superficie;

considerando che, ai fini di un'uniforme realizzazione dello schedario agrumicolo nella Comunità, è opportuno definire taluni elementi basilari relativi alla metodologia da seguire; che, per alcune regioni tuttora prive di un catasto fondiario atto a servire da base per lo schedario, è necessario prevedere specifiche disposizioni ;

considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero predisporre gli strumenti idonei a tutelare i soggetti interessati; che, a tale scopo, occorre segnatamente che delle informazioni raccolte solo a fini statistici non possa farsi uso diverso da quello specificamente previsto,

(1) GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 59

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo schedario agrumicolo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1198/90 comprende l'insieme delle parcelle investite ad agrumi, facenti parte di aziende agricole la cui superficie agrumicola è pari o superiore a 5 are.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) "azienda agricola", qualsiasi unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e produttrice di prodotti agricoli;
- b) "imprenditore agricolo", qualsiasi persona fisica o giuridica, ovvero associazione di tali persone, per conto e in nome della quale l'azienda viene resa produttiva;
- c) "superficie agrumicola", l'insieme delle superfici investite ad agrumi, in coltura esclusiva o consociata, fruttifere o non ancora tali, normalmente destinate alla produzione di frutta o di materiali di moltiplicazione vegetativa sottoposte o meno ad operazioni colturali al fine di ottenerne un prodotto commerciabile;
- d) "parcelle", una porzione continua di terreno, delimitata come nel catasto fondiario.

Tuttavia, in mancanza di catasto fondiario, si intende per parcella una porzione continua di terreno, parte di una stessa azienda e costituente un'entità a se stante sotto il profilo dell'ordinamento colturale, del tipo di coltura e della natura della produzione;

e) "agrumi", i seguenti frutti:

- bergamotti: frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus aurantium L. ssp. bergamia (Risso & Poit.) Engler.
- limoni : frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus limon (L.) Burmf.

- limette : frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus aurantifolia (Christin & Panz.) Sw.
- mandarini, tangerini, satsumas, clementine, wilkings e altri: frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus reticulata (Blanco) o dei relativi ibridi.
- Arance amare: frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus aurantium (L.)
- arance dolci: frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus sinensis (Osbeck)
- pompelmi : frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus paradisi (Mac Farlane)
- pomeli : frutti delle varietà (cultivar) della specie Citrus maxima (Burm.f.) Merr.

Articolo 2

1. La Commissione trasmette tempestivamente agli Stati membri gli elementi essenziali che devono figurare nei capitolati d'oneri delle gare di appalto previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1198/90. Detti elementi riguardano segnatamente:
 - i principi metodologici ed i requisiti tecnici minimi che l'aggiudicatario deve rispettare nella realizzazione dello schedario;
 - gli elementi informativi da fornirsi da parte dell'offerente;
 - le modalità di presentazione delle offerte, con particolare riguardo agli aspetti finanziari;
 - le cauzioni che l'offerente è tenuto a costituire e le modalità di svincolo delle stesse;
 - lo scadenario di aggiudicazione e in particolare il termine per la presentazione delle offerte.
2. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1198/90 la Commissione può farsi assistere da uno o più consulenti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono:

- la conservazione dei dati contenuti nello schedario per almeno cinque anni a decorrere dall'anno a cui essi si riferiscono;
- l'accesso, senza eccessivo dispendio pecuniario e di tempo, da parte degli imprenditori agricoli ai dati che li riguardano;
- il diritto degli imprenditori agricoli di far apportare qualsiasi modifica giustificata.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono:

- che lo schedario sia utilizzato solo per l'applicazione e il controllo della normativa comunitaria o a fini statistici;
- la protezione dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni.

3. Gli imprenditori agricoli:

- non ostacolano la raccolta dei dati
- e forniscono tutte le informazioni necessarie per la realizzazione e l'aggiornamento dello schedario.

Articolo 4

Alla fine del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/90, la Commissione presenterà al Consiglio una comunicazione sul programma di lavoro e sui costi dell'azione.

Articolo 5

Le modalità di applicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1198/90 vertono in particolare sui seguenti elementi:

- l'elenco delle informazioni da inserire nello schedario;
- la delimitazione delle regioni comunitarie nelle quali le imprese selezionate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1198/90 effettuano esperimenti per verificare le metodologie proposte. Almeno uno degli esperimenti metodologici riguarda una regione priva di catasto fondiario informatizzato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA				
		DATA:		
1. LINEA DI BILANCIO: 1509		STANZIAMENTI: p.m.		
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio recante norme generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 1198/90, che istituisce uno schedario agrumicole comunitario				
3. BASE GIURIDICA: Regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Precisare le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1198/90				
5. INCIDENZE FINANZIARIE		Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (90)	Esercizio successivo (91)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX/INTERVENTI) - XXXXXXXXXXXXXXXX 5.1 XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
		1992	1993	1994
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2 METODO DI CALCOLO:				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SI/NO		
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SI/NO		
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		SI/NO		
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		SI/NO		
OSSERVAZIONI: Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento 1198/90, che nel quadro del pacchetto prezzi 1990/91 ha istituito uno schedario agrumicole. Per l'esercizio finanziario 1991 è stato stanziato a tal fine un importo di 8 Mio ECU.				

COM(90) 427 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-90-456-IT-C
ISBN 92-77-64131-2

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo